

debbono sempre rispettarsi; e pare a me inutile perciò l'emendamento proposto dall'onorevole Gianturco, perchè sieno salvi gli effetti delle sentenze quando abbiano giudicato sulla patrimonialità. Se è vero che debbono esser salve le re-giudicate quando colpiscono la patrimonialità, è inutile il dirlo, perchè negli altri due casi, quando cioè abbiano taciuto sulla qualità delle decime o quando le abbiano dette sacramentali, niuno può pensare a dichiararle salve.

Io sfido qualunque sottile ingegnò a trovare altra ipotesi. Se la re-giudicata ha taciuto intorno alla qualità della decima, è inutile dire che ne resta fermo l'effetto; così è inutile la riserva, se la re-giudicata ha dette sacramentali le decime, perchè allora le decime sono già abolite e nulla c'è da salvare. Se poi le decime furono giudicate patrimoniali, e se si debbono perciò rispettare, allora io domando quale utile portata e significato possa mai avere questa aggiunta. A me pare che ne possa avere uno solo, quello di mettere in dubbio il principio indiscutibile che debbono restare sempre salvi gli effetti della re-giudicata: e per conseguenza mi par giusto il mio emendamento che vuol sopprimere per intero quest'ultimo inciso.

Nè mi persuade ciò che ha detto l'onorevole Calvi, che cioè la sentenza servirà almeno per essere contrapposta alla presunzione semplice di sacramentalità insieme con gli atti pubblici e con le scritture private. A me ciò non pare, perchè in questo modo si ammetterebbe che la re-giudicata possa considerarsi niente di più che una semplice prova contraria ad una presunzione *hominis*, ovvero *iuris tantum*, mentre la cosa giudicata è invece una presunzione *iuris et de iure* che esclude qualsiasi presunzione e prova contraria: dunque non deve essere unicamente un'arma da contrapporre ad una semplice presunzione, ma deve invece escludere ogni possibilità contraria di presunzione *iuris tantum*, che sarebbe assurda in confronto di essa, senz'altro possa esservi bisogno di contrapporla mai ad una presunzione semplice. Non è giuridico, non è opportuno, per allargare la prova contraria, scalfire i principî generali di diritto.

Concludo quindi raccomandando alla Camera l'approvazione dei miei due emendamenti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione di procedere contro l'onorevole Santini.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo alle decime e altre prestazioni fondiarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caprucci.

CAPRUZZI. Quantunque la Commissione e il Governo abbiano concordato gli emendamenti all'articolo primo, ho voluto nondimeno interloquire perchè, sebbene il principio fondamentale della legge raccolga il generale consenso, pure sono tali e tante le obiezioni e le proposte di emendamenti che secondo me potrebbero far correre alla legge il pericolo di non raggiungere lo scopo desiderato. In sostanza questi emendamenti tendono ad avere la sanzione del magistrato per le decime sacramentali che diventerebbero patrimoniali.

La base fondamentale dell'articolo primo riguarda la prova, perchè appunto dal modo di sistemare questa prova dipende la possibilità di avere un risultato conforme a quello desiderato, cioè di abolire le decime sacramentali, oppure un risultato opposto, cioè di mantenerle sotto forma di decime patrimoniali. È fuori di dubbio che le decime si presumono sacramentali; non vi è bisogno di ricorrere al diritto canonico od ai Santi Padri (anche i Santi Padri sono stati tirati in ballo!) perchè basta ricorrere al diritto comune. La libertà si presume, l'obbligazione si deve provare. Anche in tema di servitù si presume la libertà salvo la prova contraria. Se si ricerca l'origine delle decime si trova che esse erano le offerte che portavano i fedeli all'autorità ecclesiastica appunto per manifestare i loro voti. Dunque, come dicevo, la base dell'articolo primo è la presunzione della sacramentalità delle decime salvo la prova contraria. Quale deve essere questa prova?

Nella legge è detto espressamente: prova scritta tanto per forza di convenzione, quan-